

Prot. 309/24 U
del 4/2/24

Tribunale di Palmi

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Palmi

**PROTOCOLLO DEI PROFILI ORGANIZZATIVI - FUNZIONALI
DELLE ATTIVITA' DELLA SEZIONE PROCEDURE
CONCORSUALI DEL TRIBUNALE
E DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CRISI D'IMPRESA**

Il presente protocollo si prefigge l'obiettivo di formalizzare e rendere omogenee le prassi tra gli UU.GG. addetti all'Ufficio Procedure Concorsuali del Tribunale ed i componenti del Gruppo economia della locale Procura al fine di garantire una costante e proficua interlocuzione nella delicata materia della gestione della crisi e dell'insolvenza d'impresa.

* * * * *

Ferma restando l'autonomia interpretativa delle norme in capo ai singoli magistrati, le Parti intendono con il presente protocollo perseguire le seguenti finalità istituzionali, nel solco delle buone prassi in materia organizzativa già presenti nei due UU.GG.:

- Garantire l'emersione tempestiva delle situazioni di insolvenza nella prospettiva di un'efficace ed efficiente gestione delle procedure concorsuali;
- Incentivare l'imprenditore a valutare l'accesso alle procedure alternative alla liquidazione giudiziale;
- Garantire un flusso costante delle informazioni tra i due UU.GG. in modo tale da soddisfare l'esigenza di speditezza degli affari trattati, di efficacia dell'azione di contrasto alla criminalità economica;
- Responsabilizzare tutti gli ausiliari e i professionisti che collaborano con i due UU.GG. sottoscrittori, in guisa da garantire una sinergia integrata delle competenze e degli adempimenti conseguenti;
- Assicurare la preventiva conoscenza a tutti i soggetti, privati e pubblici, delle modalità di azione organizzativo-funzionale dell'Ufficio Procedure Concorsuali del Tribunale di Palmi e del Gruppo Economia della locale Procura.

* * * * *

Tanto premesso, tra le Parti si conviene quanto segue.



Istruttoria pre-concorsuale

- Udienza per l'apertura della liquidazione giudiziale:
 - i) Il Pubblico ministero partecipa alle udienze ex art. 41 C.C.I., già art. 15 L.F. fissate sulle istanze presentate ex art. art. 38 C.C.I. – già. 7 L.F.;
 - ii) Al fine favorire l'effettiva partecipazione dell'ufficio del Pubblico Ministero alle suddette udienze, queste vengono fissate e trattate dai Giudici delegati dell'Ufficio Procedure Concorsuali il mercoledì tra le ore 9.30 e le ore 13.00;
 - iii) Il Tribunale dovrà garantire la comunicazione all'Ufficio di Procura delle procedure pendenti presso l'Ufficio Procedure Concorsuali al fine di consentire a quest'ultimo di fornire un quadro preliminare della situazione patrimoniale-



finanziaria ed economica dell'impresa, con accertamenti a cura della Sezione di P.G. presso la Procura.

iv) L'ufficio di Procura dovrà garantire che i singoli procedimenti siano trattati dallo stesso Pubblico Ministero che ha presentato l'istanza *ex art. art. 38 C.C.I.* per una maggiore proficuità dell'interlocuzione all'udienza.

– Segnalazione dell'insolvenza:

i) Nelle ipotesi di desistenza da parte del creditore istante della richiesta di liquidazione giudiziale il Tribunale, ferma restando l'archiviazione del procedimento già pendente, trasmette all'Ufficio di Procura la segnalazione dei possibili indici di insolvenza che eventualmente emergano a carico della parte resistente così da consentire l'eventuale autonomo atto di impulso.

Procedure di liquidazione giudiziale

– Intestazione delle sentenze di liquidazione giudiziale:

i) Nelle ipotesi di dichiarazione di liquidazione giudiziale su istanza della Procura, il Tribunale inserisce nell'intestazione della sentenza il nominativo del Sostituto procuratore che ha formulato la relativa istanza di modo da agevolare l'assegnazione del procedimento penale al momento dell'individuazione del Sostituto assegnatario del procedimento a seguito dell'iscrizione della sentenza nel Modello n.45.

– Dati messi a disposizione dei Curatori dall'ufficio di Procura:

i) La Procura della Repubblica ha conferito incarico ai Reparti della Guardia di Finanza ricadenti nella circoscrizione dell'Ufficio Giudiziario di mettere a disposizione del curatore le informazioni a disposizione degli uffici di Polizia Giudiziaria e, segnatamente:

- dell'elenco degli Istituti di Credito con i quali la società debitrice risulta avere avuto rapporti individuati tramite accesso all'"Archivio dei Rapporti Finanziari;

- l'elenco dei clienti e fornitori acquisiti dalla banca dati "Spesometro Integrato" per gli anni d'imposta fino al 2018 e per i periodi d'imposta successivi dalla banca dati "Fatture e Corrispettivi" dell'Anagrafe Tributaria;

ii) Per accedere a tali dati, il Curatore nominato, previa autorizzazione del Pubblico ministero titolare dell'indagine indicato al Curatore dal Coordinatore del Gruppo, invia una Pec al Reparto competente per territorio - come da elenco reperibile presso la cancelleria -, allegando l'estratto della sentenza di fallimento da cui si evince il provvedimento di nomina. Il responsabile dell'articolazione territoriale o un suo delegato acquisisce tutte le informazioni sopra indicate e le comunica al Curatore a mezzo pec;

– Ulteriore documentazione messa a disposizione dall'Ufficio di Procura:

i) Compatibilmente con le esigenze del segreto investigativo, la Procura mette a disposizione del Curatore la documentazione acquisita nel corso delle indagini preliminari che si rendesse necessaria per l'attività di ricostruzione dell'attivo in ambito fallimentare (es. documentazione bancaria del conto corrente intestato al soggetto debitore).

– La *pre-relazione* ex art.130 C.C.I. – già 33 L.F.:

- i) Consapevole dell'importanza di fornire in maniera tempestiva all'Ufficio di Procura elementi indispensabili per l'avvio dell'attività di indagine, ove necessario, la Sezione raccomanda ai Curatori di stilare una: "pre-relazione" *ai sensi dell'art.130 C.C.I. già art.33 L.F. (cui comunque segue una relazione completa di tutti i dati richiesti dalla legge)* in cui siano indicati i seguenti dati: le generalità complete e l'attuale domicilio del fallito, ovvero degli amministratori, degli amministratori di fatto se riscontrati, dei sindaci e dei liquidatori nel caso in cui il fallimento riguardi società; l'accesso alla sede legale e alle eventuali sedi operative dell'impresa; le dichiarazioni rese dall'imprenditore in merito alle cause della crisi o dell'insolvenza; quali scritture contabili sono state consegnate o comunque rinvenute; le eventuali cause pendenti; i contratti pendenti; se esistono atti di disposizione suscettibili di revocatoria; l'attivo rinvenuto o da recuperare; prospettazione in ordine ai tempi di predisposizione del programma di liquidazione; eventuale acquisizione di elementi (documentali e/o testimoniali) tali da far ritenere che l'attività d'impresa fosse diretta da un imprenditore/amministratore di fatto; prime informazioni sull'entità del passivo, tipologie dei debiti ed epoca di formazione; cause dello stato di dissesto; informazioni su eventuali condotte distrattive ed elementi utili ai fini delle valutazioni in ordine alla responsabilità civile e penale dell'imprenditore; se non siano stati rinvenuti in sede di inventario beni che, invece, risultavano essere nella disponibilità del soggetto fallito; se risultino cessioni di beni o di azienda, o di rami della stessa per valori incongrui o a favore di persone fisiche o giuridiche riconducibili alla medesima compagine sociale del fallito o a soggetti collegati; se sussistono elementi tali da far ritenere l'eventuale prosecuzione, da parte del fallito, anche per interposta persona, di attività di impresa; l'eventuale presenza di soci occulti.
- ii) La pre-relazione viene trasmessa alla Procura della Repubblica per la tempestiva adozione delle determinazioni di competenza;
- iii) Al fine di agevolare la rapida ed immediata individuazione degli elementi di interesse, i Curatori saranno invitati a redigere la pre-relazione ex art.130 C.C.I. entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico - secondo lo schema che viene allegato al presente protocollo (*cf. allegata pre-relazione ex.art.130 C.C.I.*);
 - La Procura della Repubblica segnalerà alla Sezione Fallimentare – al fine di agevolare il controllo del Tribunale ex art. 122 C.C.I. – già art. 23 L.F. eventuali, significative ed evidenti, discrasie fra quanto relazionato in sede di pre-relazione ex art.130 C.C.I. e quanto emerso nel corso delle indagini penali ovvero del dibattimento;

– Relazione contabile:

- i) Nell'ambito dei propri accertamenti, il Curatore redige –personalmente o con l'ausilio di coadiutore contabile- una relazione sulle scritture contabili consegnate dall'imprenditore o comunque acquisite agli atti da cui possano emergere, ove sussistenti: fatti distrattivi dell'attivo patrimoniale, il momento effettivo di perdita del capitale sociale ed elementi indiziari in ordine all'eventuale trasferimento senza corrispettivo di rami aziendali o in ordine a pagamenti preferenziali;
- ii) Successivamente al deposito nel fascicolo della liquidazione giudiziale, il Giudice delegato dispone la trasmissione della relazione, e dei relativi allegati, alla Procura per l'adozione delle relative determinazioni;

- iii) La corretta e compiuta redazione di simili relazioni consente un più rapido esercizio dell'azione penale, oltre che l'eventuale adozione di misure cautelari.
- Modalità di accesso al fascicolo della liquidazione giudiziale a mezzo posta elettronica certificata da parte della Polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica per finalità di indagine penale:
 - i) Al fine di semplificare l'accesso al fascicolo della liquidazione da parte della polizia giudiziaria, Il Tribunale ha previsto una modalità di inoltro e riscontro delle richieste di accesso agli atti a mezzo posta elettronica certificata, quale alternativa rispetto all'ordinaria modalità di acquisizione tramite accesso del personale di Polizia giudiziaria alla cancelleria fallimentare;
 - ii) La polizia giudiziaria delegata può richiedere l'accesso a singoli atti del fascicolo della liquidazione giudiziale inoltrando la domanda di autorizzazione al Giudice delegato all'indirizzo pec di cancelleria chiedendo che la documentazione le venga inoltrata direttamente dal Curatore della procedura di liquidazione giudiziale;
 - iii) La domanda di autorizzazione per l'accesso agli atti reca i seguenti elementi: Dati identificativi della procedura di liquidazione giudiziale: Denominazione esatta del fallito/ragione sociale; numero della procedura (se noto); Curatore; Giudice delegato al procedimento; Atti per i quali si richiede l'accesso (relazioni ex art.130 C.C.I.; stato passivo; relazione contabile), il tutto con la precisazione se viene richiesto anche l'inoltro di eventuali allegati al singolo atto richiesto; Persona fisica responsabile della ricezione degli atti richiesti e indirizzo pec dell'ufficio al quale si richiede l'invio degli stessi; Magistrato che ha delegato le indagini (allegando la delega);
 - iv) L'istanza di accesso agli atti viene posta in visione al magistrato tra le istanze da evadere da parte della Cancelleria, che dà comunicazione dell'intervenuta autorizzazione *ex art.199 C.C.I. – già 90 L.F.* del Giudice delegato alla Polizia Giudiziaria procedente (alla pec indicata dalla stessa p.g.) e al Curatore.
 - v) L'inoltro della documentazione richiesta dalla Polizia Giudiziaria delegata alla pec specificamente indicata nella richiesta di accesso viene effettuata direttamente dal Curatore, dopo avere ricevuto dalla Cancelleria la comunicazione della autorizzazione da parte del Giudice delegato.

Procedure di concordato preventivo


- Partecipazione del Pubblico ministero alle udienze nell'ambito delle procedure di concordato
 - i) Il Tribunale dispone la comunicazione al Pubblico ministero dei decreti di fissazione di udienza *ex. artt. 84, 106,111,120 C.C.I.*
 - ii) Il Pubblico ministero partecipa alle udienze fissate dal Tribunale per i fini di cui al punto che precede depositando, ove necessario, memoria scritta;
 - iii) Al fine di agevolare la partecipazione del Pubblico ministero alle udienze camerali nell'ambito delle procedure di concordato, il Tribunale comunicherà all'Ufficio di Procura data e ora delle udienze almeno tre settimane prima.
- Trasmissione degli atti Pubblico ministero nell'ambito delle procedure di concordato
 - i) Il Tribunale dispone la trasmissione al Pubblico ministero della proposta di concordato e della documentazione allegata, della relazione del commissario

- giudiziario ex art.92 C.C.I. e di ogni altro atto o documento ritenuto rilevante per l'esercizio delle prerogative del Pubblico ministero;
- ii) Il Tribunale trasmette al Pubblico ministero le relazioni del Commissario giudiziale ovvero del Liquidatore giudiziale dalle quali si evince il mancato rispetto degli obblighi concordatari e l'assenza di ricorsi di risoluzione da parte dei creditori.


Infine, gli UU.GG. concordano sull'utilità di proseguire, con cadenza tendenzialmente semestrale, le riunioni congiunte dei Magistrati dei rispettivi uffici per verificare l'insorgenza di nuove esigenze e ricercare ulteriori e nuove soluzioni organizzative per i fini di cui in premessa.

Palmi,

Il Presidente del Tribunale di Palmi

dr.ssa Concettina Epifanio


Il Procuratore della Repubblica
dr. Emanuele Crescenti



Allegato: QUESTIONARIO – PRE-RELAZIONE ex. art.130 C.C.I.

TRIBUNALE DI PALMI
Sezione fallimentare

QUESTIONARIO - PRE-RELAZIONE EX ART.130 C.C.I.

DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA:

NUMERO DELLA PROCEDURA:

DATA DI DICHIARAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:

1. comunicazione della sentenza da parte del curatore a uffici postali a cui potrebbero pervenire comunicazioni dirette all'impresa fallita (sede legale, sede amministrativa, sede secondarie, residenza del legale rappresentante ecc.):

effettuata ai seguenti uffici postali: _____ ; non effettuata per le seguenti ragioni: _____ ;

2. accesso alle sedi dell'impresa

2.1. accesso alla sede legale

effettuato in data _____ ; non effettuato per le seguenti ragioni: _____ ;

esito: sede in locali di proprietà dell'impresa; sede in locali in godimento dell'impresa a titolo contrattuale; sede presso il seguente studio professionale / società di servizi: _____ ; impresa irreperibile all'indirizzo della sede legale con relativi locali vuoti; non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede legale con presenza attuale nei locali dell' impresa: _____ ;

2.2. accesso all'eventuale sede operativa:

effettuato in data _____ ; non effettuato per le seguenti ragioni: _____ ;

esito: sede operativa in locali di proprietà dell'impresa: _____ ; sede operativa in locali ancora in godimento dell'impresa a titolo contrattuale: _____ ; non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede operativa con relativi locali vuoti; non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede operativa con presenza attuale nei locali dell' impresa: _____ ;

2.3 accesso alle eventuali sedi secondarie:

effettuato nelle seguenti date: _____ ; non effettuato per le seguenti ragioni: _____ ;

esito: sedi secondarie in locali di proprietà dell'impresa: _____ ; sedi secondarie in locali ancora in godimento dell'impresa a titolo contrattuale; non reperibilità dell'impresa all'indirizzo delle sedi secondarie con relativi locali vuoti: _____ ; non reperibilità dell'impresa all'indirizzo delle sedi secondarie con presenza attuale nei locali della/ delle seguente/ seguenti imprese: _____ ;

3. acquisizione delle scritture contabili e libri sociali

effettuata non è stata effettuata per le seguenti ragioni:

completa: _____ ; non completa: _____ ;

scritture acquisite: libro giornale aggiornato al _____ ; schede contabili aggiornate al _____ ; libro degli inventari aggiornato al _____ ; libri IVA aggiornati al _____ ; libro cespiti ammortizzabili aggiornato al _____ ; libro contabilità di magazzino aggiornato al _____ ; libro relativo alla gestione del personale (Libro Unico del Lavoro) aggiornato al _____ ;

modalità di acquisizione: ; in formato cartaceo: su supporto informatico: ;

iniziative intraprese o previste per l'acquisizione delle scritture contabili mancanti: ;

modalità di custodia delle scritture contabili e dell'altra documentazione acquisita:

libri sociali: libro soci aggiornato al ; libro verbali assemblee aggiornato al ; libro verbali consiglio d'amministrazione aggiornato al ; libro verbali collegio sindacale aggiornato al ;

4. richiesta delle schede contabili ai fornitori o ai clienti della fallita mediante lettere di circolarizzazione (in caso di mancanza o incompletezza delle scritture contabili della fallita):

non effettuata perchè non necessaria; ; non effettuata perchè fino ad ora non è stato possibile individuare fornitori o clienti della fallita: ;

effettuata con avvenuta trasmissione dei documenti richiesti: ; effettuata ma non ancora trasmessi i documenti richiesti: ;

iniziative che s'intendono intraprendere in caso di mancata trasmissione a parte di fornitori o clienti delle schede contabili richieste ai fini della relazione ex art.33 L.F.: ;

5. accesso al cassetto fiscale:

effettuato non è stato effettuato per le seguenti ragioni:

sono stati individuati atti registrati non sono stati individuati atti registrati

6. accesso al cassetto previdenziale

effettuato non è stato effettuato per le seguenti ragioni:

7. acquisizione copia degli atti registrati:

effettuata non effettuata perchè non risultano atti registrati

non effettuata perchè non necessaria l'acquisizione sarà effettuata a breve

8. acquisizione copia della documentazione bancaria:

individuate le banche con le quali la fallita ha intrattenuto rapporti;

non individuate le banche con le quali la fallita ha intrattenuto rapporti;

iniziative intraprese o previste per individuare le banche con le quali la fallita ha intrattenuto rapporti:

accesso all'Anagrafe dei Rapporti di Conto o di Deposito (c.d. Anagrafe dei conti correnti) tramite richiesta d'informazioni all'Agenzia delle Entrate (trattandosi di conti della fallita e non di terzi);

richiesta d'intervento del PM a seguito di prima notizia di fatto di reato;

altro: ;

rinvenuti o acquisiti gli estratti conto bancari relativi all'ultimo triennio;

richiesti gli estratti conto bancari ma non ancora trasmessi;

richiesti documenti bancari relativi a singole operazioni ma non ancora trasmessi;

iniziative intraprese o previste per l'acquisizione degli estratti conto o altro documenti bancari richiesti nel caso di mancata tempestiva trasmissione: azione giudiziale; esposto alla Banca d'Italia; richiesta d'intervento del PM; altro: ;

9. acquisizione degli ultimi cinque bilanci dell'impresa pubblicati con relazioni integrative (salvo minor numero di bilanci pubblicati):

- effettuata non effettuata per le seguenti ragioni:
 sarà effettuata per la relazione ex art.130 C.C.I. definitiva;

10. acquisizione delle visure storiche della Camera di Commercio relative alle imprese controllanti, controllate, partecipate o comunque collegate:

- effettuata non effettuata per le seguenti ragioni:
 sarà effettuata per la relazione ex art.130 C.C.I. definitiva;

11. acquisizione del prospetto con le cariche e le partecipazioni degli amministratori della fallita dell'ultimo biennio in altre imprese:

- effettuata non effettuata per le seguenti ragioni:
 sarà effettuata per la relazione ex art.130 C.C.I. definitiva;

12. audizione degli amministratori della società;

- effettuata gli amministratori non sono stati ancora convocati per le seguenti ragioni:

- gli amministratori convocati dal curatore non si sono presentati;
 il tentativo di convocazione ha avuto esito negativo perchè gli amministratori sono irreperibili agli indirizzi risultanti dai certificati anagrafici aggiornati;
 è stata / sarà richiesta la convocazione da parte del giudice delegato ex art.149 C.C.I. con l'ausilio della Forza Pubblica ai sensi dell'art.68 c.p.c. per la sua comunicazione;
 in sede di audizione è stato chiesto agli amministratori se hanno notizia di altri beni oltre quelli individuati dal curatore con avvertenza delle conseguenze penali in caso di falsa o omessa dichiarazione;

13. audizione di dipendenti o altre persone informate;

- effettuata non effettuata per le seguenti ragioni:
 prevista l'audizione a breve termine;

14. informazioni sull'evoluzione degli assetti proprietari, dell'organo amministrativo e dell'eventuale organo di controllo nell'ultimo quinquennio:

;

15. prime informazioni anche di carattere indiziario sull'eventuale presenza di altri soggetti con funzioni gestorie anche di fatto:

;

16. prime informazioni su società controllate o partecipate dalla fallita e su società controllanti o collegate alla fallita e sulla struttura dell'eventuale gruppo:

;

17. informazioni su altri fallimenti/liquidazioni giudiziali che presentano profili di collegamento con la liquidazione giudiziale (con indicazione dell'ufficio giudiziario e del curatore):

;

18. prime informazioni sull'ammontare dei costi e dei ricavi e sul numero dei dipendenti negli ultimi esercizi:

;

19. prime indicazioni in ordine all' ammontare, allo stato stimabile, del passivo fallimentare e alla composizione probabile dello stesso per grandi categorie di creditori (Erario ed Enti Previdenziali, Fornitori, Banche, Dipendenti, Altri) anche eventualmente, allo stato, solo in termini di previsione di prevalenza:

;

20. prime indicazioni sulla struttura e il presumibile valore delle attività rinvenute dal curatore (con evidenziazione, in presenza di azienda o ramo aziendale, se è oggetto di affitto e del numero dei dipendenti): ;

21. informazioni sui rapporti pendenti:

22. informazioni sui giudizi pendenti in cui è parte l'impresa fallita:

23. prime valutazioni in base a un primo raffronto tra i valori delle attività e delle passività risultanti dalle scritture contabili e dai bilanci degli ultimi esercizi e i valori delle attività e passività rinvenute dal curatore con prima indicazione delle voci che si ritengono di fare oggetto di esame critico approfondito, con relative verifiche contabili, ai fini della relazione ex art.130 C.C.I. finale nella prospettiva dell'eventuale retrodatazione della perdita del capitale e nelle prospettive dell'individuazione di eventuali condotte distrattive o dissipative o di condotte di bancarotta preferenziale o di aggravamento del dissesto: ;

24. prime indicazioni, allo stato possibili, in ordine alle cause del dissesto: ;

25. sussistenza di elementi indiziari o comunque di circostanze di fatto o elementi di carattere logico che depongono per la necessità di uno specifico approfondimento con riferimento alle seguenti più frequenti ipotesi di condotte illecite (con riserva di esame compiuto in sede di relazione ex art.130 C.C.I. finale):

- mancata comparizione dell'amministratore regolarmente convocato: ;
- mancata consegna delle scritture contabili: ;
- bancarotta documentale: ;
- distrazione tramite trasferimento di fatto dell'azienda: ;
- distrazione mediante trasferimento dell'azienda o ramo aziendale a prezzo non congruo: ;
- distrazione di beni strumentali o mediante vendita di beni strumentali a prezzi non congrui: ;
- distrazione di beni oggetto di locazione finanziaria: ;
- distrazione mediante cessione di diritti, contratti, rapporti senza corrispettivo o per corrispettivo non congruo: ;
- distrazione mediante utilizzo di beni strumentali o impiego di dipendenti da parte di altre imprese senza corrispettivo o congruo corrispettivo: ;
- distrazione mediante svolgimento di attività a favore di altre imprese senza corrispettivo o congruo corrispettivo: ;
- distrazione mediante rilascio di garanzie a favore di terzi, comprese altre società del gruppo, senza congrua giustificazione economica: ; ;
- distrazione mediante accollo di debiti di terzi senza congrua giustificazione economica: ;
- distrazione mediante acquisto di beni a prezzo non congruo: ; ;
- distrazione o cagionamento doloso del fallimento mediante fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda o altre operazioni straordinarie con pregiudizio alla garanzia patrimoniale ex art.2740 c.c. dei creditori per falsità dei valori dichiarati: ;
- bancarotta preferenziale: ;
- bancarotta semplice mediante aggravamento del dissesto con colpa grave o astenendosi dal richiedere il fallimento in proprio: ;

- bancarotta semplice mediante consumazione di notevole parte del patrimonio con operazioni manifestamente imprudenti : ;
- ricorso abusivo al credito: ;
- cagionamento del fallimento della società per effetto di operazioni dolose rappresentate dal sistematico non pagamento di tributi e contributi previdenziali (quando il passivo è rappresentato prevalentemente da crediti dell'Erario e agli enti previdenziali): ;
- cagionamento del fallimento della società per effetto di altre operazioni dolose: ;
- altre fattispecie: ;

26. verifiche che il curatore intende compiere ai fini della relazione ex art.130 C.C.I. finale, eventualmente anche con l'ausilio di coadiutore ex art.129.2 C.C.I., in particolare in ordine a:

- a. individuazione della collocazione temporale del momento di effettiva perdita del capitale sociale e quantificazione dell'aggravamento del dissesto in conseguenza del proseguimento dell'attività alla luce del criterio della differenza tra patrimoni netti ;
- b. analisi dell'andamento del rapporto tra costi e ricavi nel corso degli anni con evidenziazione di eventuali rilevanti anomalie nell'ultimo anno (o negli ultimi anni) precedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale che potrebbero sottendere, in assenza di plausibile giustificazione, condotte distrattive o dissipative (distrattioni di merci o di ricavi o vendite sottocosto avvenute senza giustificazione economica) e con indicazione, in caso di assenza di scritture contabili, della possibilità d'individuare i fornitori dell'impresa fallita e di ricostruire, attraverso l'acquisizione delle relative schede contabili intestate alla fallita, l'ammontare globale delle forniture effettuate a favore della stessa in ciascuno degli ultimi anni (per ricostruire in tal modo i ricavi di esercizio con conseguente onere degli amministratori di dimostrarne la relativa destinazione) ;
- c. rilevamento di eventuali costi specifici di produzione, tipici del settore di attività, in base al cui andamento nel corso degli ultimi esercizi sia possibile calcolare con metodo induttivo (sulla base delle informazioni ricavabili da bilanci relativi ad esercizi precedenti) l'entità dei ricavi che si sarebbero dovuti realizzare nell'ultimo o negli ultimi anni prima del fallimento, con conseguente confronto di tale risultato con i ricavi dichiarati al fine d'individuare scostamenti così rilevanti da assumere, in assenza di plausibili giustificazioni, valore indiziario di condotte distrattive ;
- d. acquisizione d'informazioni riguardo all'eventuale trasferimento di fatto di rami aziendali o sue componenti a favore di altre società riferibili alla stessa compagine sociale od a soggetti collegati ;
- e. individuazione di cessione di beni strumentali non registrate in contabilità o, in caso di registrazione, valutazione della congruità dei valori di cessione o verifica dell'esistenza di movimentazione del conto banca coerente con il prezzo dichiarato e quietanzato ;
- f. individuazione dell'omessa contabilizzazione d'incassi di crediti o di contabilizzazione degli stessi solo per cassa (senza movimentazione del conto banca) ;
- g. individuazione di pagamenti preferenziali ;
- h. individuazione di altre ipotesi di condotta illecita sopra indicate o comunque configurabili ;

28. assistenza tecnica che il curatore ritiene necessaria per il compimento degli approfondimenti sopra indicati:

il curatore non ritiene necessaria alcuna nomina di coadiutore *ex art.129 co.2 C.C.I.* rientrando gli approfondimenti necessari, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo dell'attività occorrente, nella normale attività del curatore fallimentare: _____ ;

il curatore ritiene opportuna la nomina di un coadiutore *ex art.129 co.2 C.C.I.*: _____ ;

il curatore ritiene opportuna, per le dimensioni dell'impresa fallita e per la quantità e qualità delle verifiche da compiere, l'affiancamento di una società di revisione: _____ ;

il curatore ritiene opportuna – con adeguata motivazione -, per la complessità della vicenda ovvero per specifiche questioni tecnico-giuridiche di particolare interesse nella procedura, l'autorizzazione a farsi affiancare, già nella fase della raccolta degli elementi da segnalare alla Procura della Repubblica, da un avvocato penalista specializzato nella materia per l'esercizio di tutte le facoltà attribuite alla persona offesa nella fase delle indagini preliminari (ivi comprese il compimento diretto d'indagini difensive, prospettazione all'ufficio inquirente di atti d'indagine e di iniziative cautelari): _____ ;

_____ Palmi, _____ / _____ /2023

Il Curatore